

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA

Prot. no 34534 Titol Sez.2/6

Parma. 07 NOV. 2011

Ai Responsabili di Strutture:

- Dirigenti delle Aree
- Presidi
- Direttori di Dipartimento
- Direttori del Centri

A tutto il personale Docente Tecnico - Amministrativo

Loro Sedi

OGGETTO: Legge n. 111/2011, art. 16, commi 9 e 10 - Circolare esplicativa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2011 - controllo sulle assenze per malattia - estensione ai professori e ricercatori universitari - regime della reperibilità, assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

La presente per informare che con l'entrata in vigore, il 06.07.2011, della legge n. 111/2011, sono state apportate innovazioni in materia di assenze per malattia.

In particolare l'art. 16, commi 9 e 10 della legge:

- a) ha novellato l'art. 55 septies del D.Lgs. n. 165 del 2001 con la sostituzione del comma 5 che risulta ora così articolato:
- "5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, teraple, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.";

b) ha esplicitamente esteso l'applicabilità di tali commi 5, 5 bis e 5 ter, anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 fra cui rientrano i professori ed i ricercatori universitari.

Sull'argomento la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – ha emanato la Circolare esplicativa n. 10/2011 consultabile al sito web del Dipartimento stesso alla voce Circolari e Direttive ed al seguente link di riferimento: http://www.innovazionepa.gov.it/media/836740/circolare%2010%20assenze001.pdf., evidenziando che l'intervento normativo ha previsto:

- i casi nel quali l'amministrazione deve disporre il controllo delle assenze per malattia;
- 2. Il regime della reperibilità ai fini del controllo;
- 3. le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di viste, teraple, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici;
- 4. l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

Nell'invitare le SS.VV. a consultare il testo integrale della Circolare sopra richiamata per l'approfondimento dei singoli punti, in relazione ai casi nei quali l'amministrazione deve disporre il controllo delle assenze per malattia ed alle modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, nonché, all'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina si espone ulteriormente quanto più sotto riportato.



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA

Casi nel quali l'amministrazione deve disporre il controllo delle assenze per malattia ed ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina

Per comodità di analisi e chiarezza espositiva si descrive inizialmente la procedura prevista per il personale tecnico – amministrativo:

1) Personale Tecnico - Amministrativo:

In caso di assenza dall'attività lavorativa determinata da malattia, il dipendente deve comunicare la propria assenza dal servizio "all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica" (ex art. 35 comma 9 CCNL), agli uffici di segreteria del (o comunque al) Responsabili delle strutture di appartenenza.

E' fatto conseguente obbligo a tali uffici ed al relativi Responsabili di comunicare a stretto giro (pertanto parimenti "all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica" l'assenza) al Settore Personale Tecnico - Amministrativo - Servizio Personale Tecnico - Amministrativo, il verificarsi dell'assenza per causa di malattia. (L'assenza sarà comprovata con la trasmissione al Settore Personale Tecnico - Amministrativo del relativo certificato medico secondo le modalità previste dalla vigente normativa).

Al momento in cui il Settore Personale Tecnico - Amministrativo e/o i relativi Servizi ricevono la comunicazione dell'assenza per malattia, ai sensi delle norme sopra richiamate:

- se l'assenza per malattia si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, devono provvedere ad attivare attraverso le strutture pubbliche sanitarie competenti il controllo fiscale dell'assenza. Si evidenzia che al fine di tale controllo non è necessario che gli uffici amministrativi siano in possesso del certificato medico;
- ove l'assenza per malattia ricada in giornate differenti, la legge prevede che, al fine dell'invio della visita fiscale, occorra valutare: "la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo".

Le fasce di reperibilità permangono quelle del D.M. N. 206 del 16 dicembre 2009 e quindi tutti i giorni (compresi quelli non lavorativi e festivi) dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00;

2) Professori e Ricercatori universitari:

Per effetto dell'applicazione del nuovo regime, il Settore Personale Docente e/o i relativi Servizi al momento in cul ricevono la comunicazione dell'assenza per malattia:



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

- se l'assenza per malattia si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, devono provvedere ad attivare attraverso le strutture pubbliche sanitarie competenti il controllo fiscale dell'assenza. Anche in questo caso al fine di tale controllo non è necessario che gli uffici amministrativi siano in possesso del certificato medico ma è condizione sufficiente la comunicazione di assenza per malattia;

- ove l'assenza per malattia ricada in giornate differenti la legge prevede che, al fine dell'invio della visita fiscale l'Amministrazione debba valutare "la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo".

Da quanto sopra deriva che in caso di assenza per malattia i professori ed i ricercatori universitari ne debbano dare sollecita comunicazione alla struttura di afferenza, che provvederà a darne contestuale comunicazione al Settore Personale Docente e/o relativi Servizi. Il certificato medico sarà successivamente trasmesso al medesimo Settore/relativi Servizi secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Va da se che, in considerazione delle peculiarità del regime di impegno orario del personale docente, ove la malattia si dovesse verificare in una giornata in cui non fosse prevista la presenza del docente in servizio per lo svolgimento della propria attività di didattica, di ricerca o comunque istituzionale, non essendo configurabile tale giornata in termini di "lavorativa", non ne deriverebbe la necessità di comunicazione dell'assenza per malattia alla struttura di afferenza citata.

Per quanto attlene ai professori ed ai ricercatori universitari in regime di convenzione con il S.S.N., occorre fare ulteriore riferimento al "Regolamento operativo per la rilevazione del controllo orario informatizzato dei docenti universitari con compiti assistenziali", assunto con Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Al sensi del suddetto Regolamento, i docenti universitari con compiti assistenziali, a far tempo dal 1 marzo 2009, sono soggetti ad un sistema di rilevazione del controllo orario informatizzato tramite *badge*, già in uso per il personale ospedaliero, che prevede l'utilizzo del rilevatori marcatempo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

In relazione a ciò, pertanto, il suddetto personale universitario in regime di convenzione, in caso di assenza dovuta a malattia, ferme le comunicazioni previste al competente servizio dell'Azienda Ospedallero-Universitaria, sarà tenuto a fornire la necessaria comunicazione dello stesso evento di assenza per malattia, nella stessa giornata del verificarsi del medesimo, anche al Settore Personale Docente dell'Ateneo e/o relativi Servizi.



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA

Giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed

Il nuovo comma 5 ter dell'art. 55 septies del D.lgs 165/2001 stabilisce che "nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".

La novità, in questo caso, consiste nel fatto che la giustificazione dell'assenza per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici può consistere anche in attestazioni rilasciate da parte di medici e strutture private.

Rimangono ferme le altre indicazioni già fornite al riguardo con la Circolare esplicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/2008 al cui testo si rimanda per ogni eventuale approfondimento al seguente link http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzione-pubblica/documentazione/circolari-e-direttive/circolari-e-direttive/2008.aspx, nella parte in cui lascia alla valutazione del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prestazione) tenuto conto della circostanza concreta - fra cui anche la durata dell'assenza - di poter ricorrere per la giustificazione della stessa ad altri istituti quali ad esempio i permessi brevi e il recupero del conto ore individuale.

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi al Settore Personale Docente (Servizio Docenti di I Fascia – tel. 0521-034319; Servizio Docenti di II Fascia – tel. 0521-034318; Servizio Ricercatori – tel. 0521-034299) o al Settore Personale Tecnico Amministrativo (tel. 0521-034321/4349/4420).

Cordiali saluti

A RETTORE

Gino FERRETTI

Responsabili del procedimenti:

Servizio Docenti di I Fascia – tel. 0521-034319

Servizio Docenti di II Fascia - tel. 0521-034318

Servizio Ricercatori - tel. 0521-034299

Settore Personale Tecnico Amministrativo tel. 0521-034321/4349/4420